

N. R.G. 881/2016



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA**

Sezione Lavoro CIVILE

Settore lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **881/2016** promossa da:

[redacted] rappresentato e difeso dall'avv. METRANGOLO CARMINE

**RICORRENTE**

*contro*

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
(MIUR) rappresentato e difeso dall'avv. TARTAGNIFFICIO SCOLASTICO  
PROVICINIALE CINZIA

**RESISTENTE**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso [redacted] domandava "ACCERTATO e DICHIARATO - *previa*

disapplicazione del CCNI dell'8.4.2016 e dell'O.M. n.241 di pari data e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente - **il diritto dell'insegnante** [redacted] **all'assegnazione della sede definitiva nell'Ambito Territoriale della Provincia di Lecce (0017)**, ovvero, *in subordine*, ad uno degli Ambiti Territoriali della Regione Puglia di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio posseduto, **CONDANNARE** le Amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'assegnazione della sede definitiva dell'insegnante [redacted] presso l'Ambito Territoriale spettante di diritto, con tutte le conseguenze di legge”.

Il MIUR resisteva al ricorso.

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa [redacted] domandava ordinare al M.I.U.R. di assegnare la ricorrente – insegnante che, proveniente dalle G.A.E., aveva partecipato alla procedura di assunzione straordinaria di cui alla L. n. 107/2015, nonché alla successiva fase di mobilità obbligatoria, risultando destinata all'ambito Emilia-Romagna 0017 corrispondente alla provincia di Ravenna – all'ambito scolastico prescelto (Puglia 0017) o a quelli immediatamente successivi (tutti in Puglia) in ordine di preferenza espressi nella domanda di mobilità.

La domanda cautelare veniva accolta ed il provvedimento eseguito.

Il ricorso è fondato.

I motivi sono quelli già indicati nell'ordinanza cautelare, alla quale sul punto si compie integrale richiamo.

Circa i motivi, deve evidenziarsi come in sede cautelare l'Amministrazione non avesse indicato motivazioni a sostegno del trasferimento della ricorrente e della pretermissione alla sede anelata.

In questa sede, perlomeno in relazione al posto su Lecce, il MIUR fa riferimento alla suddivisione in fasi della mobilità straordinaria di cui alla L. n. 107.

In particolare, la sede anelata dalla [redacted] sarebbe stata posta a “concorso” in una fase precedente (B) a quella (C) alla quale veniva chiamata a partecipare la ricorrente ed



ottenuta da docenti assunti dalle graduatorie di merito del concorso del 2012, assunti tuttavia nello stesso A.S., ossia il 2015/2016.

In realtà, ed è questa la doglianza della ricorrente, le ragioni che hanno indotto l'amministrazione (in applicazione dell'art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidenti incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi).

Questo è il quadro normativo di riferimento relativo alla L. n. 107/2015.

L'art. 95 prevede che l'attuazione di un ***“un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012”*** per l'anno scolastico **2015/2016**.

L'art. 96 prevede in particolare che ***“Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale***





alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalle G.A.E. (analogamente Tribunale Roma, ordinanza ex art. 700 c.p.c.).

Dunque, risulta possibile il sindacato giudiziale del CCNI e dell'O.M..

In conclusione, il ricorso deve essere accolto.

Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere compensate integralmente, attesa la novità e la complessità della questione, nonché l'esistenza di precedenti giurisprudenziali di segno contrastante sul punto.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) accoglie il ricorso e ordina al M.I.U.R. di assegnare immediatamente, per il triennio in questione, alla docente ricorrente l'ambito n. 017 Lecce
- 2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Ravenna, 16 maggio 2017

Il Giudice

dott. Dario Bernardi